

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 8/1922 (1922)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-26576>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

noch nicht bestanden hat, sich aber bereit erklärt, den nächsten Fortbildungskurs zu besuchen.

9. Es bleibt vorbehalten, auch für die Ausbildung von Hauswirtschaftslehrerinnen kantonale Kurse zu veranstalten zur Erwerbung des Fähigkeitsausweises einer Hauswirtschaftslehrerin.

Im übrigen kann die Erteilung des Hauswirtschaftsunterrichtes solchen Lehrerinnen übertragen werden, die in einer außerkantonalen Bildungsanstalt das Fähigkeitszeugnis einer Hauswirtschaftslehrerin erworben haben und vom Erziehungsdepartement zur Ausübung der Lehrtätigkeit im Kanton Thurgau ermächtigt worden sind.

10. In gleicher Weise ist zur Erteilung von beruflichem Unterricht an den zu gewerblichen Schulen ausgestalteten Töchterfortbildungsschulen (siehe Lehrlingsgesetz) der Besitz eines entsprechenden Fähigkeitsausweises einer Fachschule und dessen Anerkennung durch das Erziehungsdepartement erforderlich.

11. Die Schulvorsteherschaften haben für jede Wahl einer Arbeitslehrerin und für jeden Lehrauftrag zur Unterrichtserteilung an Töchterfortbildungsschulen die Genehmigung des Erziehungsdepartements nachzusuchen, das nötigenfalls das Gutachten der Leiterinnen der kantonalen Arbeitslehrerinnenkurse oder anderer Fachexpertinnen einholt.

12. Ebenso ist dem Erziehungsdepartement von der Schulvorsteherschaft jeweilen bei der Anstellung die Zahl der von einer Arbeitslehrerin wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstunden und später jede Änderung dieser Stundenzahl mitzuteilen.

Daneben liegt auch den Arbeitslehrerinnen die Pflicht ob, der Inspektorin von der übernommenen Stundenzahl alljährlich und nach jeder Änderung Mitteilung zu machen.

13. Publikation dieses Beschlusses im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung und Mitteilung desselben in Separatabdrücken an die Schulvorsteherschaften, die Aufsichtskommissionen der Mädchenarbeitsschulen, die Inspektoren und Inspektorinnen und die Arbeitslehrerinnen.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

I. Decreto esecutivo circa le classificazioni scolastiche. (Del 10 dicembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione
decreta:

Art. 1. In tutte le scuole primarie, secondarie e professionali del Cantone le note così di profitto come di applicazione e di condotta vanno dall' 1 al 6.

La nota 1 rappresenta il peggio e significa *malissimo*; la nota 2 significa *male*; la nota 3, *quasi male*; la nota 4, *sufficiente*; la nota 5, *bene*; la nota 6, *benissimo*.

Le note finali devono venire assegnate numeri interi.

Art. 2. Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* ed entra immediatamente in vigore.

2. Primarschule.

2. Decreto esecutivo circa gli Ispettori ed i Circondari scolastici. (Del 2 settembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visto l'art. 3 del Decreto legislativo 27 dicembre 1920 circa modificazioni di leggi scolastiche, il quale è del seguente tenore:

„Art. 3. L'art. 114 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare è modificato come segue: Art. 114. La sorveglianza immediata delle scuole elementari è affidata agli Ispettori di Circondario nominati dal Consiglio di Stato, dipendenti direttamente dal Dipartimento della Pubblica Educazione e posti sotto la sorveglianza didattica del Direttore della Scuola Normale.

„§. Il primo capoverso dell'art. 116 della legge sopra citata è così modificato: Il numero degli Ispettori ed i Circondari scolastici sono determinati dal Consiglio di Stato.“

Considerata la recente deliberazione del lod. Gran Consiglio, nel senso della riduzione a quattro degli Ispettori scolastici, come una raccomandazione per il conseguimento della maggior possibile economia e della massima semplificazione degli ordinamenti scolastici, non potendosi attribuire alla cennata deliberazione il valore di un decreto legislativo abrogante la surriferita disposizione della legge scolastica;

Tenuto calcolo dell'esperienza fatta con una prima riduzione, eseguita nel 1920, mediante la fusione dei due Circondari IV e V, affidati alla vigilanza di un solo Ispettore;

Osservato che la riduzione di numero degli Ispettori è solo possibile se si ritenga che le scuole delle località in cui esiste una direzione didattica siano sottoposte alla vigilanza di tale direzione, pur riservando all'Ispettore il controllo, e, in genere, tutte le mansioni che gli sono attribuite dalla legge;

Osservato che se si richiede, come è necessario, dagli Ispettori una *vigilanza effettiva* anche sulle scuole primarie private e se si richiederà da loro, com'è naturale, la vigilanza sulle scuole di grado superiore quando saranno riordinate ed eventualmente avocate allo Stato, — non è possibile ridurre a meno di cinque il numero dei Circondari, ritenuto che per il Sopraceneri, data l'estensione territoriale, occorranno assolutamente almeno tre Ispettori;

Osservato che la riduzione a cinque viene risolta per il prossimo anno scolastico e a titolo di esperimento e che non esclude una eventuale nuova riduzione, qualora alla prova questa si dimostrasse possibile;

Considerando che le scuole del Sopraceneri hanno, in genere, una durata minore di quelle del Sottoceneri, e che quindi gli Ispettori dei Circondari III, IV e V possono agevolmente supplire quelli dei Circondari I e II, specie durante il tempo in cui la maggior parte delle scuole nei Circondari III, IV e V sono chiuse;

Sentito l'avviso della lod. Commissione cantonale degli studi;

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

decreta:

Art. 1. A partire dall'anno scolastico 1921-1922 il numero dei Circondari e degli Ispettori scolastici è fissato a cinque.

Art. 2. I nuovi Circondari scolastici sono determinati come segue:

I^o Circondario. Sede in Mendrisio. Comprende tutto il Distretto di Mendrisio, più il Circolo del Ceresio, il Circolo di Carona, i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa (Circ. di Magliasina), Agno, Gentilino, Montagnola, Muzzano (Circ. di Agno), Croglia, Monteggio, Sessa (Circ. di Sessa) e Sorengo (Circ. di Vezia). Totale 57 Comuni e circa 160 scuole.

II^o Circondario. Sede in Lugano. Comprende tutto il Distretto di Lugano, esclusi i Circoli ed i Comuni sopra citati in aggiunta al Distretto di Mendrisio per il I^o Circondario, più i Comuni di Isonne e Medeglia (Circ. di Giubiasco). Totale 73 Comuni e circa 140 scuole.

III^o Circondario. Sede in Locarno. Comprende tutto il Distretto di Locarno (escluso il Circ. del Gambarogno) e tutto il Distretto di Vallemaggia. Totale 59 Comuni e circa 110 scuole.

IV^o Circondario. Sede in Bellinzona. Comprende tutto il Distretto di Bellinzona (esclusi i Comuni di Isonne e Medeglia, annessi al II^o Circondario), tutto il Distretto di Riviera (escluso il Comune di Biasca) e il circolo del Gambarogno. Totale 32 Comuni e circa 110 scuole.

V^o Circondaria. Sede in Biasca. Comprende i Distretti di Blenio e Leventina ed il Comune di Biasca. Totale 40 Comuni e circa 110 scuole.

Art. 3. Gli Ispettori sono obbligati di stabilire il loro domicilio nella sede dei rispettivi Circondari.

Art. 4. Gli Ispettori dei Circondari III, IV e V saranno tenuti, a giudizio del Dipartimento di Pubblica Educazione, a supplire i loro colleghi dei Circondari I e II.

Art. 5. Il Dipartimento della Pubblica Educazione pubblicherà il concorso per la nomina dei titolari dei cinque Circondari ispettorali, per l'anno scolastico 1921—1922.

Art. 6. Il presente decreto esecutivo entra in vigore con la data della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi del Cantone*.

3. Decreto legislativo protraente di un anno l'esistenza delle Scuole Maggiori. (Del 15 luglio 1921.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,
Sulla proposta del Consiglio di Stato,
decreta:

Art. 1. Dato che non si possa nel corrente anno procedere ad un riordinamento dell'istruzione primaria di grado superiore, l'esistenza delle attuali scuole maggiori è protratta di un anno e cioè sino alla fine dell'anno scolastico 1921—22.

Art. 2. Il decreto legislativo 21 luglio 1920 è abrogato.

Art. 3. Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle leggi* dopo trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum.

3. Mittelschulen und Berufsschulen.

4. Decreto legislativo in modificazione della legge sull'insegnamento professionale. (Del 15 luglio 1921.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,
Sulla proposta del Consiglio di Stato,
decreta:

Art. 1. L'articolo 62 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale è modificato come segue:

„Art. 62. I corsi nelle Scuole Normali durano due anni per la patente che abilita all'insegnamento nelle Scuole elementari. La patente che abilita ad insegnare nelle Scuole Maggiori non può essere conseguita se non dopo due anni d'esercizio ed a seguito di esame speciale, oppure dopo d'aver superato l'esame del primo corso della Scuola Pedagogica.“

Art. 2. L'articolo 63 della Legge sopra citata è modificato come segue:

„Art. 63. Sono ammessi alla Scuola Normale:

- a) gli scolari e le scolare con licenza del ginnasio o di una scuola tecnico-letteraria;
- b) i giovani dell'età di 16 anni compiuti che superano un esame di ammissione.

§. Salvo casi speciali, da riconoscersi dal Dipartimento, non vi sono ammissioni dirette al secondo corso normale.“

Art. 3. A partire dall'anno scolastico 1921—1922 la Scuola Tecnica inferiore femminile di Locarno è trasformata in Scuola Tecnico-letteraria ed è allogata nella sede della Normale femminile.

Art. 4. Il presente decreto, che è di natura urgente, entra in vigore con la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle leggi* e degli atti esecutivi ed abroga, oltre gli articoli citati, anche gli altri dispositivi contrari o incompatibili.

5. Decreto esecutivo circa trasformazione della Scuola Tecnica inferiore femminile di Lugano in Scuola Tecnico-letteraria femminile.
(Del 15 settembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visto l'art. 3 del Decreto legislativo 15 luglio a. c., mediante il quale la Scuola Tecnica inf. femminile di Locarno è trasformata, a partire dal prossimo anno scolastico, in Scuola Tecnico-letteraria;

Vista l'opportunità di una tale trasformazione anche per la Scuola Tecnica femminile di Lugano, dato il numero sempre maggiore di alunne che si iscrivono nel Ginnasio cantonale e dato il desiderio esplicitamente espresso dalla Direzione del Ginnasio stesso, nel senso che le alunne possano avere una Scuola loro destinata;

Richiamato l'invito nel senso suesposto, contenuto nel rapporto della lod. Commissione di Gestione sul Dipartimento della Pubblica Educazione;

Vista, d'altro lato, l'opportunità di permettere alle alunne del IV^o corso ginnasiale che possano compiere nella stessa scuola il ciclo di studi incominciato;

Preso atto, con piacere, dell'impegno assunto dal Comune di Lugano, nel senso di fornire alla nuova scuola le aule e tutto il mobilio occorrente;

Sentito l'avviso della lod. Commissione cantonale degli Studi;
Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione.

decreta:

Art. 1. In via provvisoria e per l'anno scolastico 1921—1922 la Scuola Tecnica inferiore femminile di Lugano è trasformata in Scuola Tecnico-letteraria, limitata, per ora, a soli 4 corsi.

Art. 2. Il Comune di Lugano fornirà per la nuova Scuola, secondo l'intesa, un numero sufficiente di aule, convenientemente arredate.

Art. 3. Il Dipartimento della Pubblica Educazione provvederà a completare il corpo insegnante della Scuola.

Art. 4. Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle Leggi*.

6. Decreto esecutivo che approva il Regolamento della Scuola cantonale d'arti e mestieri in Bellinzona. (Del 2 novembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

decreta

il seguente

Regolamento della Scuola cantonale d'arti e mestieri in Bellinzona.

Finalità della scuola.

La scuola ha per iscopo:

1. di insegnare praticamente e teoricamente il mestiere all'allievo apprendista;

2. d'approfondire la coltura generale appresa nelle scuole precedentemente frequentate, completandola con altre nozioni, specie di carattere professionale;

3. di esercitare il tirocinante nel disegno;

4. di educarlo alla pulizia, all'ordine, alla puntualità, facendone un operaio il quale conosca a fondo il proprio mestiere.

Ammissione.

Per essere ammessi alla scuola occorre:

a) aver 14 anni compiuti e non più di 16; b) possedere la licenza dalla scuola elementare o dalla tecnica inferiore; c) presentare il certificato medico comprovante che il giovane è fisicamente atto al mestiere cui intende dedicarsi; d) superare uno speciale esame d'ammissione il quale consiste:

a) *in una prova orale e scritta di italiano e di aritmetica;*

b) *in un disegno a mano libera.*

Le domande d'iscrizione devono essere stese sopra un formulario che verrà fornito, su richiesta, dalla Direzione.

Avvertenza: Per profittare della scuola, un giovane deve essere sano, intelligente, robusto e ben preparato intellettualmente; deve avere buona volontà di lavorare e studiare e possedere una certa inclinazione al disegno.

Tassa.

All'inizio di ogni anno scolastico, gli allievi pagano una tassa di fr. 30 (trenta), come partecipazione personale alle spese per il materiale di consumo.

Durata dei corsi ed assenze.

Le lezioni di coltura e di disegno durano quanto le altre scuole cantonali.

L'officina, invece, rimane aperta durante tutto l'anno con una sospensione di tre, quattro settimane, la quale avverrà generalmente nei mesi di luglio e di agosto.

Per eventuali esigenze di lavoro, le ferie potranno essere differito o divise per sezioni.

Gli allievi ammessi devono frequentare regolarmente la scuola. Eventuali permessi d'assenza e le giustificazioni devono essere presentate, per iscritto, alla Direzione, dai genitori.

Le mancanze arbitrarie sono punite con multa di cent. 20 l'ora, raddoppiabili in caso di recidiva.

Chi, colposamente, rompe o smarrisce materiale appartenente alla scuola è tenuto a risarcirne i danni.

I genitori o tutori degli allievi sono responsabili per tutti i danni e mancanze dei loro figli o pupilli.

Gli allievi devono avere le soppravvesti (giacchetta e calzoni).

Disciplina.

Gli scolari devono presentarsi puntualmente, puliti e tenere buona condotta. Eventuali atti d'indisciplina saranno puniti severamente (multa, cattiva nota in condotta e diligenza, sospensione, ecc.).

Un caso grave o la recidiva portano seco l'espulsione dalla scuola la quale sarà decretata dal Dipartimento di Pubblica Educazione sentito l'avviso della Commissione di Vigilanza, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

Assicurazione.

Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni professionali per conto dello Stato. La società assicuratrice si assume le spese mediche e farmaceutiche. L'allievo non riceve nessun indennizzo giornaliero, riservati i risarcimenti in caso di morto o di invalidità permanente.

Contratto.

Il contratto di tirocinio viene stipulato al momento della assunzione definitiva e non può essere sciolto prima della scadenza, se non per motivi gravi, riconosciuti dall'Autorità competente.

Un risarcimento fino a fr. 200 secondo il giudizio del Dipartimento, sarà pagato da chi abbandonerà la scuola senza preventiva autorizzazione.

Gli allievi apprendisti non ricevono alcuna mercede. Viene però concessa loro una percentuale sugli introiti netti proveniente dai lavori eseguiti su commissione, la quale può essere percepita solo a tirocinio ultimato, come dispone il Regolamento particolare concernente i lavori su commissione eseguiti nei laboratori annessi alle Scuole d'Arti e Mestieri.

La durata media, giornaliera, della scuola è di 8—9 ore.

Attestati scolastici e promozioni.

Ogni trimestre gli allievi ricevono il libretto scolastico, con le classificazioni in tutte le materie del programma.

L'alunno che alla fine d'anno non è promosso in lavoro o in tre materie di coltura generale e tecnologia, deve ripetere la classe. Negli altri casi esso potrà essere ammesso all'esame di riparazione. Potrà essere rimandato alla sessione d'esame del mese di ottobre l'alunno che non avrà raggiunto in condotta la nota 3 quale risultante dalla media di tutto l'anno.

Per chi non supera l'esame di licenza, si ritiene il contratto di tirocinio prolungato di un anno al massimo.

Esami di fine tirocinio.

Il tirocinio per i meccanici dura 4 anni (48 mesi). Dopo il terzo anno (cioè $\frac{3}{4}$ del periodo, dedotte le assenze come all'art. 10 del Contratto) un allievo potrà essere iscritto all'esame di fine tirocinio presso la Commissione cantonale di Vigilanza sugli apprendisti, qualora la Direzione e il Capo Officina lo ritenesse convenientemente preparato.

7. Decreto esecutivo circa modificazioni e aggiunte al Regolamento 16 novembre 1920 per il Liceo, il Ginnasio e le Scuole Tecniche.
(Del 10 dicembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,
decreta:

Art. 1. Al Regolamento 16 novembre 1920 per il Liceo, il Ginnasio e le Scuole Tecniche è aggiunto un articolo 16^{bis} del seguente tenore:

„Art. 16^{bis}. — Durante l'ultimo mese dell'anno scolastico, i docenti dovranno ripetere l'intera materia del programma e interrogare su di essa, ripetutamente e minutamente, tutti gli alunni, in guisa da poter constatare la loro preparazione generale ed assegnare la nota finale.“

Art. 2. L'art. 40 del Regolamento sopra citato è modificato come segue:

„Art. 40. — Le note così di profitto come di applicazione e di condotta vanno dall' 1 al 6. La nota 1 rappresenta il peggio, la nota 4 la sufficienza.“

„§. Le note finali devono venire assegnate mediante numeri interi.“

Art. 3. Al Regolamento sopra citato è pure aggiunto un articolo 43^{bis}, del seguente tenore:

„Art. 43^{bis}. — Il Consiglio dei Professori, in una seduta che il Direttore indirà negli ultimi due o tre giorni di scuola, stabilirà l'elenco degli alunni ai quali è concesso il beneficio della dispensa totale o parziale dagli esami di promozione.

„Tale dispensa è concessa nella materia o nelle materie in cui l'alunno abbia ottenuto almeno la nota media 5, risultante dagli attestati trimestrali di tutto l'anno scolastico, purchè concorrano le seguenti condizioni:

„a) l'alunno abbia ottenuto in condotta la nota media 5, risultante dagli attestati di tutto l'anno;

„b) l'alunno abbia raggiunto almeno la nota media 4, pure risultante come sopra, nelle altre materie.

„§. Potrà essere concessa la dispensa anche a quegli alunni che, pur avendo ottenuto una nota media alquanto inferiore a quelle volute per la dispensa, abbiano dimostrato nel corso dell'anno scolastico una progrediente volontà di studio ed abbiano fatto lodevole prova specialmente nel periodo delle ripetizioni durante l'ultimo mese di scuola.

„In nessun caso potrà essere concessa la dispensa agli alunni i quali, nel periodo delle ripetizioni suddette, abbiano dimostrata malavoglia o insufficienza.“

Art. 4. Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi del Cantone* ed entra immediatamente in vigore.

8. Regolamento per gli esami di Capomastro. (Del 23 settembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,
decreta

il seguente

Regolamento per gli esami di Capomastro.

Art. 1. Ogni anno sarà tenuta una speciale sessione d' esami per coloro che aspirassero ad ottenere la patente di Capomastro.

Art. 2. Le domande di ammissione a detti esami saranno indirizzate al Dipartimento della Pubblica Educazione entro il termine che sarà indicato nell' avviso da pubblicarsi sul „Foglio Ufficiale“ un mese prima degli esami.

Art. 3. Gli esami sono diretti dalla Commissione di vigilanza sulla Scuola dei Capimastri, presieduta dall' Ispettore cantonale delle Scuole professionali di disegno.

La Commissione esaminatrice potrà giovare dell' opera dei professori della Scuola dei Capimastri, i quali sono tenuti a prestarsi senza speciale compenso ove gli esami si tenessero durante il periodo scolastico.

Art. 4. Gli esami si compongono di prove teoretiche e di prove pratiche.

Art. 5. Le *prove teoretiche* si estendono a tutte le materie della Scuola cantonale dei Capimastri, e l' esame verrà fatto dai professori di questa scuola con l' assistenza di almeno un membro della Commissione.

§. Del risultato di dette prove verrà rilasciato apposito attestato, firmato dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 6. Sono dispensati dalle prove teoretiche i candidati che sono in possesso dell' attestato di licenza dalla Scuola cantonale dei Capimastri, oppure di certificato ritenuto equivalente dal Dipartimento della Pubblica Educazione, sentito il parere della Commissione suddetta.

Art. 7. Per essere ammessi alle *prove pratiche* occorre:

1. Presentare la licenza della Scuola cantonale dei Capimastri, oppure altro certificato equivalente, come è detto all' art. 6, oppure l' attestato d' aver subito le prove teoretiche di cui all' art. 5.

2. Comprovare che, dopo aver ottenuto i certificati suddetti, si è fatto almeno un anno di pratica presso un costruttore edilizio od un ufficio di costruzioni, pubblico o privato, tale, per la natura e importanza dei lavori a cui attende, da rispondere allo scopo.

§ 1. La persona o l'ufficio suddetto deve essere preventivamente notificato al Dipartimento della Pubblica Educazione e da questo riconosciuto, dopo sentito il parere della Commissione d'esame.

§ 2. La Direzione della Scuola cantonale dei Capimastri, l'Ispettore delle Scuole professionali di disegno e i singoli membri della Commissione esaminatrice dovranno essere messi in grado di poter seguire, in ogni tempo, la pratica del candidato.

Art. 8. Le prove pratiche di Capomastro comprendono:

- a) Un progetto di fabbricato con particolari architettonici e costruttivi, calcoli statistici, preventivo e relazione;
- b) la soluzione di un tema pratico riferentesi alle materie insegnate nella Scuola cantonale dei Capimastri;
- c) una discussione orale sul progetto di esame.

§. Le prove pratiche si svolgeranno in periodo di quindici giorni. La Commissione esaminatrice stabilirà la durata delle singole prove.

Art. 9. Gli esaminatori classificano le singole prove con note da 1 a 6.

Art. 10. La Commissione trasmette al Dipartimento della Pubblica Educazione il risultato delle prove pratiche, ed il Consiglio di Stato conferisce la patente di Capomastro a coloro che hanno ottenuto una nota media non inferiore al 4.

Art. 11. I candidati saranno tenuti a pagare anticipatamente le seguenti tasse:

- 1. fr. 80 per gli esami teorici.
- 2. fr. 50 per gli esami pratici.

Art. 12. I candidati che non hanno superato l'esame di patente potranno ripeterlo un anno dopo, pagando nuovamente la tassa.

§. Detto esame può essere ripetuto una volta sola.

Art. 13. Il presente regolamento da pubblicarsi sul „Bollettino Ufficiale delle leggi“, entra immediatamente in vigore, ed abroga il regolamento 16 gennaio 1907 per gli esami di geometra agrimensore e di capomastro.

4. Lehrerschaft aller Stufen.

9. Decreto legislativo circa la nomina dei docenti primari. (Del 16 giugno 1921.)

10. Decreto legislativo accordante indennità di caro-vivere per il 1921 alle maestre degli Asili d'infanzia. (Del 28 dicembre 1921.)

11. Decreto legislativo circa indennità di caro-vivere ai docenti pensionati. (Del 16 giugno 1921.)

12. Decreto esecutivo di modificazione dell'art. 17 del regolamento 12 novembre 1920 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante ticinese. (Del 27 settembre 1921.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Letta l'istanza 30 maggio 1921 dell'Associazione Docenti ticinesi, tendente ad ottenere la variazione dell'articolo 17 del regolamento 12 novembre 1920 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante per quanto concerne la procedura da seguire nella votazione per la nomina quinquennale della Commissione di revisione;

Considerato come la domanda abbia essenzialmente per iscopo di assicurare la segretezza del voto e di stabilire le più ampie garanzie per l'imparzialità delle operazioni di spoglio;

Su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

decreta:

1. L'art. 17 del regolamento 12 novembre 1920 di applicazione della legge 18 gennaio 1917 su la Cassa Pensioni del Corpo insegnante è sostituita dal seguente:

„Art. 17. — L'elezione avviene nel seguente modo:

„a) I membri della Cassa, avvertiti con pubblicazione sul *Foglio Ufficiale*, presentano liste di candidati.

„Per essere valide le liste non devono contenere più di sette nomi; devono portare la firma di 40 membri della Cassa; devono pervenire entro il mese di ottobre al Dipartimento, il quale provvederà alla pubblicazione delle stesse sul F. O. del Cantone.

„b) I soci attivi fanno pervenire al più tardi, per le ore 11 del sabato precedente la terza domenica di novembre, la propria scheda al Dipartimento della Pubblica Educazione servendosi di due buste; l'una, chiusa, per la scheda; l'altra, pure chiusa, per l'invio. Quest'ultima porterà *esternamente* l'indicazione del nome del votante e del Comune, o della scuola dove insegna.

„La mancanza dell'indicazione del nome del votante ha per effetto la nullità della scheda.

„c) La Commissione di spoglio è composta dal Presidente della Commissione di revisione e da due delegati per ogni lista valida, i nomi dei quali dovranno essere comunicati a cura del primo firmatario, al Dipartimento della Pubblica Educazione per la vigilia (ore antimeridiane) della terza domenica di novembre.

„La Commissione di spoglio si riunisce alle ore 9 del lunedì susseguente e, ritirate le schede dal Dipartimento, procede allo spoglio nel modo che segue: registra il nome del votante, apre l'invio e depone nell'urna la busta contenente la scheda di voto; procede in seguito allo spoglio delle schede e proclama eletti i candidati che hanno raggiunto il maggiore numero di voti.

„A parità di voti decide la sorte.

„§. I membri de la Commissione di spoglio ricevono la diaria e le indennità, come all'art. 19.“

2. Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale delle leggi*.

XXII. Kanton Waadt.

1. Lehrerschaft aller Stufen.

1. Arrêté modifiant les articles 138 et 140 du règlement du 15 février 1907 pour les écoles primaires du canton de Vaud, ainsi que l'article 139 du dit règlement, déjà modifié par l'arrêté du 15 mai 1917. (Du 8 février 1921.)

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud,

Vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article premier de la loi du 8 décembre 1920 revisant les articles 66, 67, 68, 72, 73, 74 et 115 de la loi sur l'instruction publique primaire du 15 mai 1906;

arrête:

Article premier. Les articles 138, 139 et 140 du règlement du 15 février 1907 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après:

Art. 138. Le traitement des instituteurs, des institutrices et des maîtresses d'écoles enfantines brevetés est payé par mensualités. Ce paiement ne peut se faire par acomptes.

Art. 138 bis (*nouveau*). Tout membre du personnel enseignant, porteur du brevet prévu pour sa fonction et qui a effectué un stage régulier d'une année dans une école officielle, a droit au traitement fixé par le premier alinéa de l'art. 66 de la loi. Sont réservés les cas de prolongation de stage prévus par le dernier alinéa du dit article 66.

Art. 139. Les maîtresses d'écoles enfantines chargées en outre de l'enseignement des travaux à l'aiguille ou dirigeant une classe semi-enfantine comprenant plus de 20 enfants ont droit, si elles possèdent les brevets prévus par l'art. 39, lettres c et d, de la loi, ou le brevet primaire, à un supplément de traitement de fr. 300 au minimum.

Art. 140. Le calcul des années de service pour les augmentations de traitement prévues à l'art. 72 de la loi se fera en tenant compte d'une année de stage.

Sera considéré comme stage, l'enseignement régulier et ininterrompu d'une année au moins dans la même classe, soit comme titulaire provisoire ou remplaçant, soit comme titulaire définitif.